



Comune di Legnaro

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N° 48

Sessione Ordinaria – Seduta di 1ª convocazione.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Oregio Catelan Ivano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tosato Loris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n° 438

Certifico, io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione, che copia del presente Verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni:

Dal 8 OTT. 2010

Al 23 OTT. 2010

Addi 8 OTT. 2010

L'INCARICATO COMUNALE
Schiavon Lorenza

Non più soggetta a controllo preventivo di legittimità, in quanto con la riforma introdotta con la Legge Costituzionale n. 3/2001 l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ha reso non più operativi i controlli di legittimità sugli Atti degli Enti Locali.

Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, c. 1, del D.Lgs. 18/08/200, nr. 267).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata
ESECUTIVA IL

Il Responsabile Ufficio Segreteria
Bozzolan Gianni

**CERTIFICATO DI COMPIUTA
PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza.

Il Responsabile Ufficio Segreteria
Bozzolan Gianni

OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI".

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale

Oregio Catelan Ivano	Presente
Parpagiola Davide	Presente
Righetti Eugenio	Presente
Bettini Giovanni	Presente
Licata Cristina	Presente
Conte Thomas	Assente
Masiero Remigio	Presente
Callegaro Mario	Presente
Maniero Sergio	Presente
Benvegna' Filippo	Presente
Miolo Maurizio	Presente
Fiorin Alessia	Presente
Pasqualotto Cristina	Presente
Pittarello Sandj	Assente
De Salvador Sandra	Presente
Venturini Stefano	Presente
Collesei Lorenzino	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Tosato Loris SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. Oregio Catelan Ivano nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio gli scrutatori i Sigg.

Masiero Remigio
Maniero Sergio
De Salvador Sandra

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 274, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che ha abrogato il Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale di cui al Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383;

CONSIDERATO che il succitato R.D. 3 marzo 1934, n. 383, agli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 disciplinava l'esercizio della potestà sanzionatoria da parte delle Amministrazioni locali, definendo un sistema speciale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di regolamenti comunali e ordinanze comunali, e attribuendo al Sindaco il potere di determinare, con propria ordinanza, la misura della somma dovuta;

ATTESO che la mancata previsione normativa di un sistema sanzionatorio alternativo rispetto a quello contenuto nell'abrogato Testo unico ha causato difficoltà applicative per gli enti locali nell'applicazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori di norme contenute nei regolamenti comunali o in ordinanze, sindacali e dirigenziali, stante il principio di legalità in materia di illeciti e amministrative sancito dall'art. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la nota delle Direzione Generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno n. 263/1- bis/142 datata 7 marzo 2001, in materia di potere sanzionatorio degli enti locali;

CONSIDERATO che tale nota dichiara che l'abrogazione delle norme citate non comporta il venir meno del potere sanzionatorio degli enti locali in sede regolamentare, stante la potestà regolamentare dell'ente prevista in via generale dall'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'interpretazione giurisprudenziale (Cass. Civile sez. I n. 12779/1995 e Cass. sez. III n. 1865/2000), secondo le quali il principio della riserva di legge contenuto nell'art. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 non si applica agli enti locali ed ai relativi regolamenti, per i quali Enti vige il principio fissato dagli artt. 5 e 128 della Costituzione (riconoscimento delle autonomie locali), in coordinamento con il principio della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 della Costituzione;

CONSIDERATO inoltre che il potere sanzionatorio è disciplinato dall'art. 12 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 che dispone l'applicabilità delle disposizioni del capo I a tutte le sanzioni amministrative, con la conseguente individuazione, così come previsto agli artt. 11 e 12 della citata legge, del limite massimo di Lire ventimilioni per le sanzioni da stabilirsi nei rispettivi regolamenti comunali;

ACCERTATO che il potere sanzionatorio rientra nella generale autonomia normativa, fatte salve le ipotesi già regolate dalla legislazione specifica di settore;

DATO ATTO che Il Comune di Legnaro è tutt'ora privo di un regolamento che disciplini la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria in ossequio alla legge del 24 novembre 1981, n. 689, per cui la mancanza del regolamento determina confusione in ordine alla procedura da seguire e alla competenza dei vari uffici che eventualmente possono essere coinvolti nel procedimento;

RITENUTO pertanto necessaria l'adozione di tale strumento al fine di normare con apposito regolamento comunale le fattispecie sanzionatorie previste onde evitare che la mancanza di

una disciplina in materia possa creare disguidi, ritardi nell'erogazione delle sanzioni, causando così danni erariali;

VISTO l'allegato schema di "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali" (All. Sub. "A");

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile

ACCERTATA, altresì la competenza consiliare in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del dell'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,

SI PROPONE

1. Di approvare, per le ragioni indicate in parte narrativa, l'allegato "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali" composto di n. 25 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. Sub. "A");
2. Di dare atto che con l'entrata in vigore del Regolamento, di cui al punto precedente, sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni dello stesso regolamento contenute in atti normativi del Comune;
3. Di dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto comunale, entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato ovvero decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati alla presente;

Il Presidente apre la discussione.

Alle ore 21,07 esce l'assessore Eugenio Righetti e rientra alle ore 21,09 ed esce il consigliere Maurizio Miolo, presenti n. 14 consiglieri.

Alle ore 21,11 esce il consigliere Stefano Venturini e rientra alle ore 21,12, presenti n. 14 consiglieri.

Alle ore 21,13 esce il consigliere Lorenzino Collesei ed entra il consigliere Maurizio Miolo, presenti n. 14 consiglieri.

Alle ore 21,14 rientra il consigliere Lorenzino Collesei, presenti n. 15 consiglieri.

Il consigliere Lorenzino Collesei (Vivere Legnaro) spiega che si tratta di un regolamento che riguarda le sanzioni per piccoli abusi che possono verificarsi per scarico immondizie, rapporti di vicinato, esposti, e questo regolamento va ad individuare quelle che sono le sanzioni minime e massime e le penali per il mancato pagamento di queste sanzioni. Poi,

anche il ricorso da parte dei ricorrenti. Gli sembra che sia stato copiato da altri comuni e, quindi, gli pare che non ci siano particolari cose da rilevare.

Il Sindaco dà lettura della proposta di legge.

Registrati gli interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato, espresso per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e n. 13 consiglieri votanti, proclamato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri nominati scrutatori:

Presenti n. 15

Votanti n. 13

Favorevoli n. 13

Contrari n. /

Astenuti n. 2 (S. De Salvador-C. Pasqualotto)

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione ed integrazione.

Alle ore 21,16 esce il consigliere Cristina Pasqualotto, presenti n. 14 consiglieri.

Allegati sub A

PARERI AI SENSI ART. 49 – D.Lgs. 267/00

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 25-09-2010 - Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI".

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, esprime parere Favorevole

Data 25-09-2010.

Il Responsabile del servizio
DE GASPARI ROBERTO



In merito all'attestazione sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, il sottoscritto Responsabile del servizio ragioneria, esprime parere: *VISTO*

Data 28 SET. 2010

Il Responsabile del servizio
Bozzolan Gianni





Comune di Legnaro

Provincia di Padova

---o---

**REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E
DELLE ORDINANZE COMUNALI**

Foglio notizie:

- ♦ Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del
48 30 SET. 2010
- ♦ Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni: dal .. 8. OTT. ... 2010. al .. 2.3. OTT. ... 2010
- ♦ In vigore dalla data del 1.8. OTT. ... 2010

Introduzione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di competenza degli uffici comunali.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi:

- 1) accertamento e contestazione o notifica
- 2) verbale di contestazione
- 3) trasgressori incapaci
- 4) pagamento in misura ridotta
- 5) reiterazione della violazione
- 6) presentazione di scritti difensivi
- 7) esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento
- 8) ordinanza di ingiunzione o di archiviazione
- 9) opposizione
- 10) riscossione coattiva
- 11) rateizzazione
- 12) rimborso

Il procedimento di applicazione della sanzione deve essere concluso dall'amministrazione competente entro il termine di prescrizione di 5 (cinque) anni dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Tale termine viene interrotto - e, quindi, inizia nuovamente a decorrere per intero (articoli 2943-2945 del codice civile) - dai seguenti atti:

- ♦ notificazione del processo verbale di accertamento;
- ♦ notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti (di seguito "ordinanze comunali"), con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5 e dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.

2. La parte procedurale prevista nel regolamento si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano, quale autorità competente a irrogare sanzioni e a ricevere il ricorso, il Comune o uno dei suoi organi.

3. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richieste di audizioni ed irrogare sanzioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Art. 2 Disposizioni di carattere generale

1. All'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.

2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

3. Le disposizioni contenute in precedenti ordinanze o regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli art. 106 e seguenti del R.D. 383/1934 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, di una somma da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.

3. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali non deve essere inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

4. Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro di € 50,00 (cinquanta/00), qualora ricorrano i casi di cui al successivo articolo 10.

5. Qualora per violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore ad € 25,00 (venticinque/00) e/o quello massimo eccedente € 500,00 (cinquecento/00) sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest'ultimo è aumentato fino a ristabilire detto rapporto.

6. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5

Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da esse arrecato al risultato finale.

2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

5. L'obbligo al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 6 **Soggetti Accertatori**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

3. Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 7 **Autorità competente**

1. Il dirigente che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero il dirigente cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza viene individuato come Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, ad emanare ordinanza-ingiunzione, adottare i provvedimenti di sequestro e le sanzioni amministrative accessorie.

2. In via residuale e se non altrimenti determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco la competenza spetta al dirigente nominato con apposito decreto sindacale.

Art. 8 **Atti di accertamento**

1. Relativamente ai modi ed alle competenze di accertamento, all'assunzione di informazioni e procedure di ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica delle violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 **Verbale di accertamento**

1. La violazione di una disposizione di un'ordinanza o di un regolamento comunale alla quale consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante la redazione di apposito verbale.

2. il verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
- b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;

- c) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- d) la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
- e) le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, nei casi di impossibilità, i motivi della mancata contestazione;
- g) la sottoscrizione del verbalizzante;
- h) in caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto, per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

4. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. È inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.

5. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 **Pagamento in misura ridotta**

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza parte del massimo, ovvero se più favorevole al contravventore, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.

2. Per le violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali, emesse al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana – "ordinanze antidegrado", la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista può stabilire, per effetto dell'art. 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizione del primo comma.

3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 13.

6. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti. Non è consentito il pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 11
Introito dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Legnaro.

2. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 12
Sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie, possono riguardare:

- a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- b) obbligo di rimozione di opere abusive;
- c) obbligo di sospendere una determinata attività.

2. Nell'ipotesi che dalla violazione di un regolamento o di ordinanza comunale derivi un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la misura dell'obbligo del ripristino e rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal caso l'agente accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solido, mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto. Analogamente si procede nel caso dell'obbligo di sospensione di una determinata attività.

3. Qualora il trasgressore e/o gli obbligati in solido non adempiano all'intimazione di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità previste nel Capo II del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 13
Opposizione ai verbali di accertamento

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, all'autorità competente individuato ai sensi del precedente art. 7. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 15, comma 1, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa.

4. Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo generale del Comune, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, ai fini della tempestività, il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 14

Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora non venga effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, il comando o l'ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, all'Autorità competente, ai sensi del precedente art. 7:

- a) l'originale del verbale di accertamento;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione della violazione;
- c) le proprie deduzioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati;
- d) quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti.

Art. 15

Ordinanza-Ingiunzione

1. Qualora sia stato presentato ricorso, l'Autorità competente, provvede nei modi previsti dall'art. 18 della legge n. 689/81, adottando il provvedimento finale nel termine di 180 giorni della proposizione del ricorso medesimo.

2. Qualora il ricorso evidenzi argomenti o contenga documentazione che, ad avviso del responsabile del procedimento di cui al presente articolo, necessitino di pareri o chiarimenti tecnici, gli atti vengono trasmessi all'ufficio dal quale dipende il soggetto accertatore, con la richiesta di controdeduzioni. Tale ufficio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati il responsabile del procedimento prosegue comunque nell'istruttoria sulla base degli atti in suo possesso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad applicare la sanzione, sulla base del rapporto di cui all'art.14 del presente regolamento, emette entro 2 anni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento della sanzione ovvero ordina l'archiviazione degli atti.

4. Nell'ordinanza ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie.

Art. 16

Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente art. 7, se ritiene fondato l'accertamento quantifica, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti.

2. Secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dall'art. 3 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

3. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un'ordinanza del Sindaco o del Responsabile del Servizio compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti reiterazioni di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dal precedente art. 3 per le violazioni di disposizioni di regolamenti comunali e per violazioni di precetti stabiliti da ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Servizio.

4. L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 3 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni, discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17

Reiterazione delle violazioni

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole.

2. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

4. La reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

5. Nel caso di reiterazione della violazione, accertata ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza-ingiunzione è aumentata ciascuna volta successiva del 20% arrotondato per eccesso, rispetto a quella che sarebbe applicata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sino al raggiungimento del massimo edittale.

6. L'accertamento e la valutazione di situazioni inerenti la commissione e la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti comunali o di precetti di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Servizio con riferimento a quanto dettato dai precedenti commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8-bis della Legge 24.11.1981, n. 689.

7. Le valutazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere riportate sinteticamente nelle motivazioni dell'atto di accertamento.

8. In caso di reiterazione viene altresì disposta, come sanzione accessoria, la sospensione dell'eventuale titolo autorizzatorio per un periodo compreso tra tre e venti giorni, da determinarsi con i criteri stabiliti dall'articolo 11 della **Legge Regionale 17.01.1984, n. 1**.

9. Dopo due sospensioni della stessa indole, che siano state comminate nell'arco temporale di giorni 730 (settecentotrenta) [anni due], oltre alle sanzioni amministrative previste, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio ed alla chiusura della relativa attività.

Art. 18

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate, documentabili attraverso autocertificazione nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, possono richiedere all'autorità competente individuata ai sensi del precedente art. 7 il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore ad € 100,00 (cento/00).

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a

decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.

3. Sulla richiesta di rateazione provvede l'autorità competente, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.

4. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a 10; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 30,00 (trenta/00).

5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante unico pagamento.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19

Opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito presso la cancelleria del giudice.

2. L'opposizione di cui al comma precedente deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di notificazione, mediante deposito in cancelleria, al Tribunale Ordinario, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente le disposizioni in materia di:

- a) urbanistica ed edilizia;
- b) tutela dell'ambiente, dell'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- c) igiene degli alimenti e delle bevande;
- d) tributaria.

3. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, solo o congiunta a quest'ultima.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 20

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3, comma 1.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire ogni due anni, nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D.Lgs 285/1992 (Codice della strada) per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie e comunque non oltre il limite massimo previsto dall'art. 3, comma 1.

Art. 21
Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 17, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 22
Destinazione delle cose confiscate

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e delle altre norme in materia.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e delle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore ad Euro 250,00, con i criteri di rotazione.

3. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Art. 23
Norme transitorie e finali

1. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto stesso.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenute in atti normativi del Comune.

3. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento saranno adottate dal soggetto competente le determinazioni di cui all'art. 15 relative ai ricorsi e ai rapporti pervenuti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento. In caso di ingiunzione la sanzione amministrativa pecuniaria sarà irrogata con riferimento alle norme vigenti al momento dell'accertamento della violazione.

4. È comunque fatto salvo, in relazione ai termini previsti al comma 1, l'eventuale minor termine di conclusione del procedimento necessario ad evitare la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente regolamento, sono fatte salve le disposizioni emanate con i regolamenti e le ordinanze comunali attualmente in vigore.

6. Nei regolamenti ed ordinanze comunali attualmente in vigore i rinvii alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 106 e seguenti dell'abrogato T.U.L.P.C. approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi riferiti al presente Regolamento.

Art. 24
Norma di rinvio

7. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

8. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 25
Entrata in vigore

9. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Comunale, entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.